

Werther International S.p.A.

Sede legale Via F. Brunelleschi 12 – 42124 Reggio Emilia
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia
00419090352

* * *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Werther – Tasso Fisso 5,375% 2018 - 2023”

Codice ISIN: IT0005316200

1. Prestito Obbligazionario e Obbligazioni rappresentative dello stesso

1.1. Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario

Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”), di ammontare nominale complessivo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (di seguito, l’“**Ammontare Nominale Complessivo**”), emesso da Werther International S.p.A. (di seguito, l’“**Emittente**”).

1.2. Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da n. 30 obbligazioni emesse ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ. (di seguito, ciascuna, un’“**Obbligazione**” e, collettivamente, le “**Obbligazioni**”) aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna (di seguito, il “**Valore Nominale Unitario**”). Le Obbligazioni non sono frazionabili.

1.3. Data di Emissione, Prezzo di Emissione, godimento e durata

Le Obbligazioni sono emesse in data 1° marzo 2018 (di seguito, la “**Data di Emissione**”).

Il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari al 100% del proprio Valore Nominale

Unitario e quindi il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (di seguito, il “**Prezzo di Emissione**”).

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a far data dalla Data di Emissione (di seguito, la “**Data di Godimento**”) ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione) e scadono il 1° settembre 2023 (di seguito, la “**Data di Scadenza**”). Le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 5 (Rimborso, ammontare e modalità).

1.4. Periodo di offerta

Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione dal 1° febbraio 2018 al 26 febbraio 2018.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta o di procedere alla chiusura anticipata del periodo di offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso sul sito internet dell'Emittente.

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo"), con regolamento sulla base delle norme di mercato, fermo restando che le Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente entro 5 (cinque) dall'apertura dello stesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 11 del presente Regolamento.

Ove la sottoscrizione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento (come infra definita) ovvero ad una Data di Pagamento (come infra definita) (nel caso del Periodo di Offerta Aggiuntivo), il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi lordo di competenza rispetto alla Data di Pagamento precedente.

Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del Prestito, il Periodo di Offerta si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto nel presente Regolamento. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranche ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto nel presente Regolamento. La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'importo dei dietimi maturati.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento dell'ammontare totale.

1.5. Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 23 febbraio 2018, giusta delibera rogata in pari data dal Notaio Michelangelo Casciano.

1.6. Riapertura dell'emissione del Prestito Obbligazionario

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito, le "Nuove Obbligazioni"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie.

Il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse.

L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti le emissioni di Nuove Obbligazioni secondo quanto riportato nell'art. 11 del presente Regolamento del Prestito.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Nuove Obbligazioni.

1.7. Ulteriori informazioni relative all'Emittente

L'Emittente ha sede legale in Via F. Brunelleschi 12 – 42124 Reggio Emilia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 00419090352, R.E.A. n. RE 129549.

Ai sensi del vigente statuto sociale, l'Emittente ha per oggetto sociale la produzione ed il commercio di impianti, macchinari, attrezzature per autofficine e di compressori. L'Emittente può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, di servizio, finanziarie, locative, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento sociale. L'Emittente può, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, la sottoscrizione e la vendita di azioni, obbligazioni o quote di dette società e consorzi.

2. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni e codice ISIN

2.1. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge.

Dalla Data di Emissione, le Obbligazioni sono accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob.

Pertanto, in conformità a tale regime di circolazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di Intermediari Aderenti e mediante corrispondente registrazione sui conti accessi da tali Intermediari Aderenti presso Monte Titoli.

Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza, e della relativa normativa di attuazione.

2.2. Restrizioni alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

Senza pregiudizio per quanto segue e per le disposizioni di legge vigenti in materia, non esistono restrizioni imposte dal presente Regolamento alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni.

Non è consentita la circolazione delle Obbligazioni tra soggetti diversi dagli Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile.

2.3. Codice ISIN

Il codice ISIN delle Obbligazioni è IT0005316200.

2.4. Quotazione

Le Obbligazioni sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul segmento professionale del Mercato ExtraMOT, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2412 comma 5 cod. civ.

3. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite (fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 7.1 (Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. negative pledge)) e non subordinate dell’Emittente e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

4. Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (di seguito, gli “Interessi”) al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,375 % (di seguito, il “Tasso di Interesse”) a decorrere dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).

Il pagamento degli Interessi maturati sulle Obbligazioni sarà effettuato in via posticipata con periodicità semestrale il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito (di seguito, ciascuna, una “Data di Pagamento Interessi”). La prima Data di Pagamento Interessi cade il 1° settembre 2018, l’ultimo pagamento degli Interessi sarà effettuato alla Data di Pagamento Interessi coincidente con la Data di Scadenza.

L’importo di ciascuna cedola semestrale di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento Interessi con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando l’effettivo Valore Nominale Unitario Residuo per il Tasso di Interesse, moltiplicando il prodotto così ottenuto per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi, secondo la convenzione Actual/Actual (ICMA), come intesa nella prassi di mercato.

Gli Interessi così calcolati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale: (a) per eccesso, nel caso in cui la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 (cinque) o (b) per difetto, nel caso in cui la terza cifra decimale sia minore di 5 (cinque).

Qualora una Data di Pagamento Interessi cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data, senza che ciò comporti modifiche al Periodo di Interessi, il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

Il pagamento degli Interessi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

5. Rimborso, ammontare e modalità

5.1. Valore di Rimborso e modalità di rimborso

Fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 5.3 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)), 5.4 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)) e 8 (Eventi Rilevanti e rimedi), ciascuna Obbligazione del Valore Nominale Unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) sarà rimborsata secondo quanto previsto dal seguente piano di ammortamento (di seguito, il “Piano di Ammortamento”):

N. RATA	DATA	VALORE N. RESIDUO OBBLIGAZIONE	RIMBORSO QUOTA CAPITALE	% RIMBORSO
-	01/03/2018	100.000	-	0,00%
-	01/09/2018	100.000	-	0,00%
1	01/03/2019	90.000	10.000	10,00%
2	01/09/2019	80.000	10.000	10,00%
3	01/03/2020	70.000	10.000	10,00%
4	01/09/2020	60.000	10.000	10,00%
5	01/03/2021	50.000	10.000	10,00%
6	01/09/2021	40.000	10.000	10,00%
7	01/03/2022	30.000	10.000	10,00%
8	01/09/2022	20.000	10.000	10,00%
9	01/03/2023	10.000	10.000	10,00%
10	01/09/2023	-	10.000	10,00%

100.000	100%
----------------	-------------

Qualora una data di rimborso di cui al Piano di Ammortamento cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, il pagamento della quota capitale ivi prevista sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data, senza che ciò comporti modifiche al Periodo di Interessi e/o il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni.

Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.1 (Valore di Rimborso e modalità di rimborso) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

5.2. Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)

Non è previsto alcun diritto di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell'Emittente.

5.3. Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)

Ove, a seguito di una modifica legislativa o nell'interpretazione o nell'applicazione della legge successivamente alla Data di Emissione, l'Emittente (o chi per suo conto) debba effettuare una deduzione o ritenuta in relazione a imposte e/o tasse con riferimento a un pagamento dovuto in relazione alle Obbligazioni, diverse dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ("Decreto 239/96") e dalla quale derivi l'obbligo per l'Emittente di pagare un importo aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 12 (Regime Fiscale), l'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.

L'esercizio del predetto diritto potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da pubblicare ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni) nel periodo di tempo che va tra il trentesimo e il sessantesimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Tax. Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% dell'effettivo Valore Nominale Unitario Residuo alla data indicata nell'avviso pubblicato dall'Emittente entro e non oltre il terzo giorno di Mercato ExtraMOT aperto precedente a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.3 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

5.4. Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)

Al verificarsi di un Evento Put ciascun Obbligazionista avrà il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato di tutte o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere formulata mediante lettera raccomandata a/r inviata al legale rappresentante pro tempore dell'Emittente presso la sede legale dell'Emittente nel periodo di tempo che va tra il primo e il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del verificarsi dell'Evento Put effettuata dall'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni) (di seguito, il "Periodo di Esercizio").

La richiesta di cui al precedente capoverso dovrà altresì indicare il numero di Obbligazioni per le quali l'Obbligazionista richiede il rimborso anticipato.

Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato saranno rimborsate a un prezzo pari al 101% dell'effettivo Valore Nominale Unitario Residuo alla data che cade il trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Esercizio, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.4 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

5.5. Cancellazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni rimborsate integralmente ai sensi dei precedenti Articoli 5.1 (Valore di Rimborso e modalità di rimborso), 5.3 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)) e 5.4 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)) saranno cancellate.

5.6. Riacquisto delle Obbligazioni

L'Emittente può in qualsiasi momento acquistare le Obbligazioni a un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Tali Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute in portafoglio, rivendute o cancellate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

6. Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

7. Impegni

7.1. Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. negative pledge)

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non costituire e a non mantenere in essere, e a fare in modo che nessuna Controllata Rilevante costituisca, né mantenga in essere alcun Vincolo (fatta eccezione per i Vincoli Consentiti) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente o, a seconda dei casi, la Controllata Rilevante: (a) faccia in modo che il medesimo Vincolo sia costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario; o (b) costituisca, o procuri la costituzione, di ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

7.2. Most favoured nation/lender

Qualora l'Emittente assuma l'impegno e/o l'obbligo, in relazione a qualsiasi Indebitamento Finanziario proprio (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) o di qualsiasi Controllata Rilevante, di rispettare parametri finanziari, comunque denominati o definiti, più stringenti dei Parametri Finanziari di cui all'Articolo 7.3 (Impegni di natura finanziaria), l'Emittente si impegna (i) a darne pronta comunicazione agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni) e (ii) a fare tutto quanto necessario, ivi incluso a titolo esemplificativo, la modifica dei Parametri Finanziari di cui al presente Regolamento, affinché gli Obbligazionisti possano beneficiare direttamente dei più stringenti Parametri Finanziari eventualmente previsti ai sensi del predetto Indebitamento Finanziario.

7.3. *Impegni di natura finanziaria*

I seguenti parametri finanziari sono collettivamente definiti come “Parametri Finanziari” e ciascuno un “Parametro Finanziario”:

- Posizione Finanziaria Netta / EBITDA;
- EBITDA / Oneri Finanziari Netti;
- Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto.

7.3.1. *Posizione Finanziaria Netta / EBITDA*

Il Rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA, rilevato a ciascuna data di Rilevazione con riferimento a ciascun Periodo di Rilevazione Annuale, non dovrà essere superiore alle soglie indicate nella tabella seguente:

Periodo di Rilevazione Annuale con scadenza il	Posizione Finanziaria Netta / EBITDA
31 dicembre 2017	$\leq 5,0$
31 dicembre 2018	$\leq 4,5$
31 dicembre 2019	$\leq 4,0$
31 dicembre 2020	$\leq 3,5$
31 dicembre 2021	$\leq 3,5$
31 dicembre 2022	$\leq 3,5$

7.3.2. *EBITDA / Oneri Finanziari Netti*

Il rapporto EBITDA / Oneri Finanziari Netti, rilevato a ciascuna Data di Rilevazione con riferimento a ciascun Periodo di Rilevazione Annuale, non dovrà essere inferiore a 3,0,

7.3.3. *Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto*

Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto, rilevato a ciascuna Data di Rilevazione con riferimento a ciascuna Periodo di Rilevazione Annuale, non dovrà essere superiore a 2,5.

7.3.4. *Modalità di verifica*

I Parametri Finanziari saranno verificati a ciascuna Data di Rilevazione sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale consolidato del Gruppo, redatto in conformità ai principi contabili applicabili e certificati da primaria società di revisione iscritta all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento a ciascun Periodo di Rilevazione Annuale.

7.3.5. Informazioni ulteriori da includere nella nota integrativa

La nota integrativa del bilancio consolidato dell'Emittente dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'EBITDA con riferimento alle poste straordinarie.

7.4. Limitazione all'Indebitamento Finanziario delle Controllate Rilevanti

L'Emittente si impegna, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, a fare in modo che l'Indebitamento Finanziario complessivo delle Controllate Rilevanti non ecceda il 30% dell'Indebitamento Finanziario consolidato dell'Emittente.

7.5. Impegni di natura informativa

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a:

- (i) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni), entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione (e comunque non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) il bilancio annuale consolidato del Gruppo, redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio del Gruppo, in conformità a principi contabili applicabili e certificati da primaria società di revisione iscritta all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- (ii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni), il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo. Nella comunicazione l'Emittente dovrà, inoltre, dare atto della natura dell'evento, delle circostanze dalle quali l'evento è derivato e delle eventuali azioni intraprese per porvi rimedio e fare riferimento al diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo la procedura prevista nel successivo Articolo 8.2 (Rimedi a tutela degli Obbligazionisti);
- (iii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni), il verificarsi dell'Evento Put prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo;
- (iv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato da parte dei singoli Obbligazionisti ai sensi del precedente Articolo 5.4 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)) a seguito del verificarsi di qualsiasi Evento Put;
- (v) rendere su base annuale, in coincidenza con ciascuna Data di Rilevazione, una dichiarazione sottoscritta da un suo legale rappresentante in cui attesti (a) il rispetto di tutti gli impegni di cui al presente Articolo 7 (Impegni) fornendo, tra l'altro, i calcoli e la documentazione volta a dare evidenza del rispetto degli impegni di cui agli Articoli 7.3 (Impegni di natura finanziaria) e 7.4 (Limitazione all'indebitamento finanziario); (b) che non vi sia alcun Evento Rilevante in essere o, qualora vi sia un Evento Rilevante in essere, specificando il tipo di Evento Rilevante in essere e

le azioni eventualmente intraprese dall'Emittente per porvi rimedio e (c) l'ammontare di utili netti risultanti dal Bilancio di Riferimento e liberamente distribuibili ai sensi di legge o di statuto.

7.6. Ulteriori impegni di fare e non fare

- (i) Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non deliberare e a non eseguire, e a fare in modo che nessuna Controllata Rilevante deliberi, né esegua una qualsiasi operazione straordinaria diversa dalle Operazioni Consentite (come di seguito definite).
- (ii) Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna, a partire dalla data in cui e fintantoché le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT, a osservare le disposizioni del, e gli impegni derivanti dal, Regolamento del Mercato ExtraMOT posti a carico delle società emittenti strumenti finanziari di debito negoziati su tale sistema multilaterale di negoziazione e/o segmenti dello stesso (quali le Obbligazioni) nonché gli impegni previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR"), come modificato e integrato.
- (iii) Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni siano in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.
- (iv) Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non distribuire gli utili di esercizio in misura superiore:
 - a. al 35% degli utili netti risultanti dal bilancio annuale consolidato del Gruppo, redatto in conformità ai principi contabili applicabili e certificati da primaria società di revisione iscritta all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo all'esercizio contabile di riferimento (il "Bilancio di Riferimento") e liberamente distribuibili dall'Emittente ai sensi di legge e di statuto, qualora il rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA sia compreso nel seguente intervallo: $3,0 \leq \text{Posizione Finanziaria Netta} / \text{EBITDA} \leq 3,5$;
 - b. al 65% degli utili netti risultanti dal Bilancio di Riferimento e liberamente distribuibili dall'Emittente ai sensi di legge e di statuto, qualora il rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA sia compreso nel seguente intervallo: $2,0 \leq \text{Posizione Finanziaria Netta} / \text{EBITDA} < 3$.

Fermo restando quanto di seguito indicato, le limitazioni quantitative alla distribuzione di utili di cui al presente Articolo 7.6(iv) non troveranno invece applicazione qualora il rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA sia inferiore a 2,0.

L'Emittente non potrà effettuare alcuna distribuzione (a) qualora il rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA sia superiore a 3,5 e/o (b) in caso di mancato rispetto di uno o più degli impegni di cui al presente Articolo 7 (Impegni) e/o (c) nel caso in cui si sia verificato e sia ancora in essere un Evento Rilevante.

8. Eventi Rilevanti e rimedi

8.1. Ciascuno degli eventi descritti nei successivi Articoli da 8.1.1 (incluso) a 8.1.10 (incluso) costituisce un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento.

8.1.1. Mancato pagamento

Il mancato pagamento alle scadenze previste dal Regolamento di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni a titolo di Interessi e/o a titolo di capitale, salvo che l'Emittente corrisponda per intero l'importo dovuto entro 7 (sette) giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

8.1.2. Mancato rispetto degli impegni

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente anche di uno solo dei Parametri Finanziari e/o di uno qualsiasi degli altri impegni assunti ai sensi dell'Articolo 7 (Impegni) del Regolamento (diversi dalle obbligazioni di pagamento il cui mancato adempimento è disciplinato nel precedente Articolo 8.1.1 (Mancato pagamento)).

8.1.3. Cross-default

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il verificarsi, in relazione all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) o di qualsiasi Controllata Rilevante, di una delle seguenti circostanze:

- (i) il mancato pagamento di qualsiasi importo alla scadenza contrattualmente prevista (trascorso l'eventuale periodo di grazia);
- (ii) (A) la decadenza dal beneficio del termine, ovvero
(B) una richiesta di rimborso anticipato da parte dei relativi finanziatori;
(C) il verificarsi delle condizioni che consentirebbero ai relativi creditori di invocare la decadenza dal beneficio del termine ovvero una richiesta di rimborso anticipato, a meno che tale inadempimento non sia sanato, se sanabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato,

in ciascun caso, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di default (in qualunque modo qualificato); o

- (iii) qualsiasi impegno (commitment) relativo alla concessione di Indebitamento Finanziario in favore dell'Emittente o di qualsiasi Controllata Rilevante sia cancellato o sospeso in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di default (in qualunque modo qualificato).

L'Evento Rilevante di cui al presente Articolo 8.1.3 (Cross-default) si applica a condizione che l'importo delle obbligazioni di pagamento o dei commitment di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iii) – relativi all'Emittente o a qualsiasi Controllata Rilevante – sia individualmente o in aggregato superiore a Euro 100,000 (centomila/00).

8.1.4. Insolvenza e procedure concorsuali

Fatto salvo quanto di seguito previsto, qualora l'Emittente o una Controllata Rilevante sia, ai fini di legge, insolvente oppure in capo all'Emittente o a una Controllata Rilevante si verifichi una delle seguenti circostanze, secondo le discipline rispettivamente applicabili:

- (a) l'avvio di trattative, o l'assunzione di qualsiasi delibera o atto finalizzato all'apertura di una procedura concorsuale, di un concordato preventivo, di un piano di risanamento, di una cessione di beni ai creditori in luogo di adempimento o di simili accordi con i propri creditori, ivi inclusi accordi per la ristrutturazione del debito;

- (b) l'avvio di trattative, o l'assunzione di qualsiasi delibera o atto finalizzato all'emissione di un provvedimento di sottomissione a una qualsiasi procedura concorsuale;
- (c) la nomina di un curatore, di un liquidatore o di altro soggetto preposto all'amministrazione dell'Emittente o della Controllata Rilevante;
- (d) sia dichiarata una moratoria in relazione a una parte dell'Indebitamento Finanziario singolarmente o complessivamente superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); o
- (e) l'avvio in una qualsiasi giurisdizione di procedure analoghe a quelle sopra menzionate.

L'Evento Rilevante di cui al presente Articolo 8.1.4 (Insolvenza e procedure concorsuali) non si applica al deposito di un'istanza di fallimento (o l'instaurazione di altra procedura concorsuale in una qualsiasi giurisdizione) presentato da un creditore, qualora l'istanza in discorso (i) sia contestata in buona fede e con la dovuta diligenza nel rispetto dei principi di giurisdizione e competenza e (ii) sia rinunciata o comunque dichiarata inammissibile o rigettata, o la procedura sia archiviata, entro 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza (salvi i casi di mero rinvio dell'udienza, nel qual caso il termine è prorogato fino alla data del rinvio).

8.1.5. Sentenze e altri provvedimenti

L'adozione di una sentenza, decreto, ordine o altro provvedimento passato in giudicato o comunque non impugnabile che condanni l'Emittente o una Controllata Rilevante al pagamento di somme complessivamente superiori a Euro 500.000,00

(cinquecentomila/00) e che non sia adempiuto entro 30 (trenta) giorni.

8.1.6. Procedure esecutive

L'avvio di una o più procedure esecutive su beni dell'Emittente o di una Controllata Rilevante per importi o valori complessivamente superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) salvo che le stesse: (i) siano contestate in buona fede e con la dovuta diligenza nel rispetto dei principi di giurisdizione e competenza e (ii) siano estinte entro 30 (trenta) giorni.

8.1.7. Liquidazione o scioglimento

La convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) dell'Emittente o di una Controllata Rilevante, fatto salvo il caso in cui ciò avvenga nel contesto di una Operazione Consentita.

8.1.8. Sospensione, interruzione, modifica, cessazione o cessione dell'attività

L'Emittente o una qualsiasi Controllata Rilevante sospenda, interrompa, modifichi o cessi in misura sostanziale la propria attività o una qualsiasi Controllata Rilevante ceda a terzi in misura sostanziale la propria attività, fatto salvo il caso in cui ciò avvenga nel contesto di una Operazione Consentita. Ai fini del presente Evento Rilevante, "misura sostanziale" indica una ipotesi di sospensione, interruzione, modifica, cessazione o cessione a terzi dell'attività dell'Emittente e/o di una qualsiasi Controllata Rilevante che determini una riduzione dell'Attivo Consolidato ovvero dei Ricavi Consolidati dell'Emittente per un importo uguale o superiore al 20%.

8.1.9. Inefficacia, invalidità o illegittimità

Sopravvenuta inefficacia, invalidità o illegittimità delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del Regolamento.

8.1.10. Altri eventi analoghi ai precedenti

Il verificarsi di un qualsiasi evento avente effetti analoghi a quelli descritti nei precedenti Articoli 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8.

8.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione ai sensi del precedente Articolo 7.5 (Impegni di natura informativa), punto (ii). Contestualmente a tale comunicazione e comunque non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni) affinché essa deliberi in merito alla opportunità o meno di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 cod. civ., le disposizioni di cui sopra non precludono le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 cod. civ.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dagli Obbligazionisti in una comunicazione, validamente inviata all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11

(Comunicazioni), punto (ii), contenente la richiesta di rimborso anticipato, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione stessa. Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari all'effettivo Valore Nominale Unitario Residuo per ciascuna Obbligazione), unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 8.2 (Rimedi a tutela degli Obbligazionisti) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti.

9. Modifiche e rinunce

9.1. Modifiche riservate all'Emittente

L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo, a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Il presente Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, per recepire modifiche alle norme imperative in materia di emissioni obbligazionarie, ivi incluse le disposizioni in tema di accentramento di strumenti finanziari.

L'Emittente provvederà a informare prontamente gli Obbligazionisti circa le modifiche al Regolamento adottate ai sensi del presente Articolo 9.1 (Modifiche riservate all'Emittente) secondo le modalità indicate al successivo Articolo 11 (Comunicazioni).

9.2. Modifiche e rinunce riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti

Tutte le modifiche al Regolamento diverse da quelle indicate al precedente Articolo 9.1

(Modifiche riservate all'Emittente) sono di competenza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, senza pregiudizio per i diritti individuali dei singoli Obbligazionisti nei limiti di cui all'art. 2419 cod. civ.

10. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune

10.1. Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti cod. civ.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2415, comma 1, cod. civ., l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario di cui al paragrafo 9.2 (Modifiche e rinunce riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti) di cui sopra;
- (iii) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, cod. civ., l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione dell'Emittente (o dei sindaci in loro vece) e del Rappresentante Comune, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata con decreto del Tribunale competente ai sensi dell'art. 2367, comma 2, cod. civ.

In conformità all'art. 2415, comma 3, cod. civ. si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'art. 2416 cod. civ., le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

10.2. Rappresentante Comune

Secondo il disposto dell'art. 2417 cod. civ., il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.

Il Rappresentante Comune, se non è nominato nell'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'art. 2415 cod. civ., è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 cod. civ. prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

11. Comunicazioni

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT qualora il Prestito Obbligazionario sia quotato su tale mercato e/o quelle di altro mercato su cui il Prestito Obbligazionario è quotato):

- (i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è effettuata o resa dall'Emittente agli Obbligazionisti sul sito internet dell'Emittente www.wertherint.com o con qualsivoglia altra modalità richiesta ai sensi della normativa di volta in volta in vigore, con efficacia dal momento dell'effettiva pubblicazione; e
- (ii) qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (quando nominato) se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante pro tempore dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo Via F. Brunelleschi 12 – 42124 Reggio Emilia e anticipata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail werther@legalmail.it o ai diversi indirizzi comunicati dall'Emittente ai sensi del precedente punto (i) del presente Articolo 11 (Comunicazioni).

12. Regime fiscale

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta per imposte e/o tasse, salvo che tale deduzione o ritenuta sia obbligatoria per legge. In tal caso, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere, unitamente ai pagamenti relativi alle Obbligazioni, un importo aggiuntivo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che sarebbe stato dagli stessi ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fossero state effettuate; salvo che nessun importo aggiuntivo sarà dovuto con riferimento ai pagamenti relativi alle Obbligazioni:

- (i) effettuati nei confronti di Obbligazionisti o loro agenti, fiduciari o mandatari che sono soggetti a detta deduzione o ritenuta a causa della loro connessione (per ragioni diverse dal mero possesso delle Obbligazioni) con la Repubblica Italiana; o
- (ii) effettuati nei confronti di Obbligazionisti la cui residenza fiscale è fissata in un paese che non consente alle autorità italiane di ottenere informazioni adeguate in relazione all'effettivo beneficiario dei pagamenti in uscita dall'Italia; o
- (iii) in caso di Obbligazioni presentate per il pagamento in Italia; o
- (iv) in relazione all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96, ivi incluso nell'ipotesi in cui le procedure e le formalità previste per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96 non siano state correttamente e tempestivamente poste in essere; o
- (v) nel caso in cui le Obbligazioni siano presentate per il pagamento con un ritardo di oltre 30 giorni dalla data in cui il pagamento diventa dovuto; o
- (vi) nel caso in cui detta deduzione sia applicata ai sensi delle sezioni dalla n. 1471 alla n. 1474 del Tax Code US o qualsiasi altra normativa, trattato o accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e qualsiasi altra giurisdizione connessi o altra interpretazione ufficiale; o

senza pregiudizio per l'Emittente di rimborsare le Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 5.3 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)).

13. Agente di Calcolo, Agente dei Pagamenti e altri agenti/intermediari nominati dall'Emittente

13.1. Agente di Calcolo

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

13.2. Agente dei Pagamenti

L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento tramite l'Agente dei Pagamenti.

13.3. Sostituzione dell'Agente dei Pagamenti

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente dei Pagamenti.

In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 11 (Comunicazioni).

13.4. Ulteriori agenti o intermediari nominati dall'Emittente

Alla Data di Emissione, l'Emittente non ha nominato alcun ulteriore agente o intermediario in relazione al Prestito Obbligazionario.

L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di procedere in qualsiasi momento alla nomina di ulteriori agenti o intermediari in relazione al Prestito Obbligazionario e di procedere in qualsiasi momento alla

sostituzione degli stessi. In tali casi, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 11 (Comunicazioni).

14. Identificazione degli Obbligazionisti

- 14.1. L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli Intermediari Aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.
- 14.2. L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno 1/40 delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico degli Obbligazionisti.
- 14.3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2, l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (1) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (2) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.
- 14.4. In ciascuna delle ipotesi di cui ai precedenti Articoli 14.1, 14.2 e 14.3 l'Emittente pubblicherà un comunicato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione degli Obbligazionisti, rendendo altresì note le motivazioni o, nell'ipotesi di cui all'Articolo 14.2, l'identità degli Obbligazionisti istanti.
- 14.5. È in ogni caso fatta salva la facoltà per gli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

15. Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16. Varie

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

17. Definizione dei termini ed espressioni utilizzati nel Regolamento

Ai fini del Regolamento i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

Agente di Calcolo indica l'Agente dei Pagamenti e qualsiasi successore o avente causa.

Agente dei Pagamenti indica [*], filiale di [*] e qualsiasi successore o avente causa.

Ammontare Nominale Complessivo indica il valore nominale complessivo delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

Assemblea degli Obbligazionisti indica l'assemblea degli Obbligazionisti il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 2415 cod. civ. e dall'Articolo 10.1 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

Attivo Consolidato indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo consolidato dell'Emittente, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente. **Borsa Italiana** indica Borsa Italiana S.p.A.

Controllate Rilevanti indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente (secondo la nozione di controllo individuata dall'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ.) che, in qualsiasi momento della durata del Prestito Obbligazionario, rappresenti almeno il 10% dell'Attivo Consolidato o dei Ricavi Consolidati dell'Emittente.

Data di Emissione ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, Prezzo di Emissione, godimento e durata*).

Data di Godimento ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, Prezzo di Emissione, godimento e durata*).

Data di Pagamento Interessi ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

Data di Rilevazione indica la precedente tra le seguenti due date: (i) la data che cade 10 (dieci)

Giorni Lavorativi successivi alla data di approvazione del bilancio consolidato dell'Emittente; e (ii) la data che cade 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui il bilancio consolidato dell'Emittente fa riferimento. Se la data così determinata non coincide con un Giorno Lavorativo, la Data di Rilevazione sarà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data.

Data di Scadenza ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, Prezzo di Emissione, godimento e durata*).

Decreto 239/96 ha il significato attribuito dall'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*).

EBITDA (margine operativo lordo) indica la somma algebrica dei seguenti elementi desumibili sulla base dello schema di conto economico del bilancio consolidato dell'Emittente, ai sensi dell'art. 2425 cod. civ., senza tener conto di eventuali componenti straordinarie negative e/o positive riferibili alla Voce A e alla Voce B del conto economico come indicate nella nota integrativa:

- (i) la differenza tra il totale della voce contabile "Valore della produzione" e il totale della voce contabile "Costi della produzione" (voce A – voce B del conto economico); più
- (ii) la voce contabile "Ammortamento immobilizzazioni immateriali" (voce 10 a) del conto economico);
- (iii) la voce contabile "Ammortamento immobilizzazioni materiali" (voce 10 b) del conto economico);
- (iv) la voce contabile "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni" (voce 10 c) del conto economico);
- (v) la voce contabile "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" (voce 10 d) del conto economico);
- (vi) la voce contabile "Accantonamenti per rischi" (voce 12) del conto economico);
- (vii) la voce contabile "Altri accantonamenti" (voce 13) del conto economico).

Emittente ha il significato attribuito nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

Evento Put indica il caso in cui i Soci di Riferimento cessino di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 51% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente.

Evento Rilevante indica ciascuno degli eventi indicato come tale all'Articolo 8 (*Eventi Rilevanti e rimedi*).

Evento Tax ha il significato attribuito dall'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*).

Giorno Lavorativo indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulle piazze di Milano e Reggio Emilia sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)*.

Gruppo indica l'Emittente e le società da esso direttamente o indirettamente controllate (secondo la nozione di controllo individuata dall'art. 2359 cod. civ.).

Indebitamento Finanziario indica qualsiasi obbligazione pecuniaria, ancorché non ancora liquida e/o esigibile, relativa:

(a) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo sia stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, anche l'emissione di titoli obbligazionari, "notes", "commercial paper", titoli di debito, strumenti finanziari che comportano l'obbligo di pagamento di una certa somma di denaro ad una certa scadenza, o analoghi strumenti di debito), incluso il pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni finanziarie, fatta eccezione per le cessioni di credito *pro-soluto*; e

(b) agli obblighi di manleva o garanzie personali assunti in relazione a impegni di firma emessi da terzi ovvero obbligazioni di terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia personale (diversi dagli impegni di natura commerciale sottoscritti nell'ambito dell'ordinaria attività d'impresa e ai c.d. *performance bond*).

Interesse/i ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

Intermediari Aderenti indica gli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui l'Obbligazionista (e, nel caso di trasferimento anche l'acquirente) detiene il proprio conto.

Investitori Qualificati indica i soggetti di cui all'art. 26, comma 1, lett. d), del Regolamento

Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, definiti ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico Finanziario e dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti.

Monte Titoli indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano.

Nuove Obbligazioni le obbligazioni di successiva emissione, emesse ai sensi del precedente art. 1.6 del presente regolamento.

Operazione Consentita indica:

- (a) ogni operazione di riorganizzazione, fusione, scissione, conferimento o simili accordi realizzati tra l'Emittente e altre società del Gruppo;
- (b) ogni operazione di riorganizzazione, fusione, scissione, conferimento o simili accordi diversi da quelli infragruppo di cui al paragrafo (a) che siano stati preventivamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (c) ogni operazione di acquisizione di beni (incluse partecipazioni societarie, aziende e/o rami d'azienda), il cui prezzo o il c.d. *enterprise value* sia (i) per ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e (ii) complessivamente, per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, inferiore a 18.000,000,00 (diciottomilioni/00);

- (d) ogni operazione di vendita, concessione in locazione, trasferimento o disposizione di beni detenuti dall'Emittenti e/o da qualsiasi Controllata Rilevante nel caso in cui il valore complessivo di dette operazioni sia (i) per ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e (ii) complessivamente, per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, inferiore a Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00).

Obbligazione/i ha il significato attribuito all'Articolo 1.2 (*Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

Obbligazionista/i indica il portatore/i delle Obbligazioni.

Oneri Finanziari Netti indica, con riferimento ai dati di bilancio consolidato dell'Emittente, la differenza tra: (a) interessi e altri oneri finanziari (voce 17) del conto economico); e (b) proventi diversi dai precedenti (voce 16)d) del conto economico) ai sensi dell'art. 2425 cod. civ. **Patrimonio Netto** indica il totale della voce di patrimonio netto con riferimento ai dati di bilancio consolidato dell'Emittente.

Periodo di Interessi indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi (esclusa) ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo e venga quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

Periodo di Offerta Aggiuntivo indica i periodi di sottoscrizione aggiuntiva definiti di volta in volta dall'Emittente ai sensi del precedente art. 1.4 del Regolamento.

Periodo di Rilevazione Annuale indica, con riferimento a ciascuna Data di Rilevazione, il periodo di 12 (dodici) mesi corrispondente all'esercizio sociale che scade il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente tale Data di Rilevazione.

Piano di Ammortamento ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Valore di Rimborso e modalità di rimborso*).

Posizione Finanziaria Netta indica la somma algebrica dei seguenti elementi desumibili sulla base della base dello stato patrimoniale del bilancio consolidato dell'Emittente, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ.: (i) obbligazioni (voce D)1) dello stato patrimoniale – passivo); (ii) obbligazioni convertibili (voce D)2) dello stato patrimoniale – passivo); (iii) debiti verso soci per finanziamenti (voce D)3) dello stato patrimoniale – passivo), ove non postergati; (iv) debiti verso banche (voce D)4) del passivo patrimoniale – passivo); (v) debiti verso altri finanziatori (voce D)5) dello stato patrimoniale – passivo); (vi) disponibilità liquide (voce C) IV dello stato patrimoniale – attivo) e (vii) altri titoli (voce C) III 6) dello stato patrimoniale – attivo).

Prestito Obbligazionario ha il significato attribuito dall'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

Prezzo di Emissione ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, Prezzo di Emissione, godimento e durata*).

Prima Data di Rimborso ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Valore di Rimborso e modalità di rimborso*).

Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob indica il “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*”, adottato con provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Rappresentante Comune degli Obbligazionisti indica il rappresentante comune disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 cod. civ., nonché dal precedente Articolo 10.2 (*Rappresentante comune*).

Regolamento indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

Regolamento Emittenti indica il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Ricavi Consolidati indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dei “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” consolidati dell'Emittente, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente.

Seconda Data di Rimborso ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Valore di Rimborso e modalità di rimborso*).

Soci di Riferimento indica Elena M. Massari, nata a Milano, il 21 agosto 1939 (Codice Fiscale MSSLMN39M61F205X), Werter Iori nato a Reggio Emilia, il 7 dicembre 1947 (Codice Fiscale RIOWTR47T07H223S), Enrico Zanini, nato a Milano, il 25 ottobre 1973 (Codice Fiscale ZNNNRC73R25F205P), e i loro eredi.

Tasso di Interesse ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

Testo Unico della Finanza indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

Valore Nominale Unitario indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.2 (*Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

Valore Nominale Unitario Residuo indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione e a ogni data, un ammontare in linea capitale pari al Valore Nominale Unitario non ancora rimborsato di ciascun Obbligazione a tale data.

Vincolo indica qualsiasi diritto reale di garanzia, vincolo, gravame, diritto di terzi o privilegio su qualunque bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro, o qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l'effetto di costituire un bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro in garanzia a favore di terzi.

Vincolo Consentito indica:

- (i) qualsiasi Vincolo esistente alla Data di Emissione;
- (ii) qualsiasi Vincolo sui beni acquistati dall'Emittente o da una Controllata Rilevante successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni, a condizione che tale Vincolo non sia stato costituito nell'ambito e/o ai fini dell'acquisizione dei predetti beni e che l'importo garantito non sia stato aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tali beni o a seguito della stessa; e
- (iii) qualsiasi Vincolo creato in sostituzione di un Vincolo costituito ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii) (ivi inclusi tutti i casi di ulteriori e successive sostituzioni di tale Vincolo), a condizione che l'importo garantito dal Vincolo sostitutivo non ecceda l'importo garantito dal Vincolo originario.